STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 13 Maggio 2013

Oggetto: Circolare n. 19/2013 del 13 Maggio 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la diciannovesima circolare dell'anno 2013.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2013, LE NUOVE REGOLE**
- **TARES, I CHIARIMENTI DAL MEF DOPO IL DECRETO SBLOCCA DEBITI**

OGGETTO: DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÀ 2013, LE NUOVE REGOLE

La **Legge di Stabilità 2013** (art. 1, commi 481 e 182, Legge n. 228/2012) ha **prorogato anche per il 2013 ed il 2014** la **detassazione dei premi di produttività** dei **dipendenti** del **settore privato** con determinati requisiti, agevolazione introdotta inizialmente dal D.L. n. 93/2008 e poi prorogata di anno in anno fino al 2012.

Con **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.01.2013**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2013*, sono state stabilite le **regole attuative** dell'agevolazione **per il 2013**. In particolare, quest'anno l'agevolazione prevede l'assoggettamento delle somme erogate **in denaro** a titolo di **"*retribuzione di produttività*"** ad un'**imposta sostitutiva pari al 10%,** in luogo dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali, nel **limite massimo di importo agevolabile pari a € 2.500.** Per fruire dell'agevolazione, il lavoratore deve aver conseguito **nel 2012** un **reddito da lavoratore dipendente non superiore a € 40.000.**

Importanti chiarimenti sulla disciplina, che presenta alcune novità sostanziali rispetto agli anni scorsi, sono stati forniti prima dalla **Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013** e, di recente, anche dalla **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013**. Illustriamo, pertanto, l'agevolazione per il 2013 alla luce dei recenti chiarimenti forniti.

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA' PER IL 2013	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	L'art. 1, commi 481 e 482, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (**Legge di Stabilità 2013**), ha **prorogato per gli anni 2013 e 2014** le "***misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro***", introdotte per la prima volta dall'art. 2, comma 1, del D.L. n. 93/2008 per il periodo 01.07.2008 - 31.12.2008 e poi sempre prorogate negli anni successivi fino ad oggi. Si tratta della cosiddetta "**detassazione del premi di produttività**", che permette la tassazione agevolata con **imposta sostitutiva del 10%** (in luogo della tassazione ordinaria con l'applicazione dell'Irpef e delle relative addizionali) **delle somme erogate ai dipendenti del settore privato a titolo di premi di produttività.** Le **regole attuative per il periodo 01.01.2013 - 31.12.2013** sono state stabilite con **Decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del **22 gennaio 2013**, **pubblicato sulla *G.U. n. 75 del 29 marzo 2013***.

	Il decreto prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l'**aliquota del 10% sulla "*retribuzione di produttività*",** nei **limiti di € 2.500 lordi**, per i **soggetti che nell'anno 2012** hanno conseguito **redditi di lavoro dipendente non superiori a € 40.000.**
LA "DOPPIA" NOZIONE DI "RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA'"	La detassazione è possibile ora solo a seguito della verifica dei nuovi vincoli introdotti dal D.P.C.M. 22.01.2013. In particolare, si dovrà fornire la **"prova" che le somme erogate derivino da un effettivo aumento di produttività, competitività ed efficienza dell'impresa.** In particolare, l'art. 2 del decreto fornisce una **doppia nozione di "*retribuzione di produttività*".** Per essa, infatti, si intendono: ♦ le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a **indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione**, che possono essere quindi **anche incerti** in quanto variabili in funzione dell'andamento dell'impresa (a titolo esemplificativo, può trattarsi di voci collegate all'andamento del fatturato, ad una maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero dei clienti cui si dà riscontro, a minori costi di produzione a seguito dell'utilizzo di nuove tecnologie, a prestazioni lavorative aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale di categoria, a premi di rendimento o produttività, ai ristorni ai soci delle cooperative nella misura in cui siano collegati ad un miglioramento della produttività); o, in alternativa: ♦ le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano **l'attivazione di almeno una misura in almeno 3 delle seguenti 4 aree di intervento**: ✓ modifiche dell'articolazione dell'orario di lavoro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale; ✓ programmazione aziendale più flessibile, mediante una programmazione aziendale anche non continuativa, dei periodi di ferie eccedenti le 2 settimane; ✓ introduzione di misure che abbiano il fine di rendere compatibile la tutela dei lavoratori con l'utilizzo di nuove tecnologie funzionali all'attività lavorativa; ✓ individuazione di criteri di fungibilità delle mansioni e di implementazione delle competenze. Come precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 03.04.2013, **le due nozioni** di "retribuzione di produttività" **possono coesistere all'interno del medesimo contratto collettivo** e,

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">quindi, è possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur sempre però nel rispetto del limite massimo di retribuzione agevolabile di € 2.500 previsto dal D.p.c.m.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">REDDITO 2012 RILEVANTE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA SOGLIA DI € 40.000</td><td colspan="2">Per poter fruire della detassazione della "retribuzione di produttività", è necessario che il lavoratore dipendente abbia conseguito nel 2012 un reddito da lavoro dipendente non superiore a € 40.000.
Tale importo deve essere considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva del 10% (con le previgenti regole) e concorrono a formare il reddito anche le somme erogate fino al 12.01.2013, per il "principio di cassa allargato"[1].
Concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente 2012 tutti i redditi indicati all'art. 49 del TUIR e anche i redditi di lavoro dipendente per attività svolta all'estero nel 2012.
In particolare:</td></tr>
<tr><td>REDDITO 2012 RILEVANTE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA SOGLIA DI € 40.000</td><td>∑ redditi di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR percepiti dal 01.01.2012 al 12.01.2013 (principio di cassa allargato), inclusi:
♦ pensioni e assegni ad esse equiparati;
♦ somme di denaro per crediti di lavoro ricevute dal dipendente a seguito di sentenza del giudice;
♦ redditi di lavoro dipendente per attività svolta all'estero nel 2012;
al lordo delle somme assoggettate nel 2012 ad imposta sostitutiva del 10%</td></tr>
<tr><td>NO:
♦ Redditi soggetti a tassazione separata;
♦ Redditi diversi da quelli di lavoro dipendente indicati nell'art. 49 del Tuir;</td></tr>
<tr><td>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</td><td colspan="2">Come sopra indicato, l'agevolazione in esame consiste, nel 2013, nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (in luogo della tassazione ordinaria) su un importo massimo di "retribuzione di produttività" percepita nel 2013 pari a € 2.500.
Devono considerarsi in tal senso percepite nel 2013 anche le somme percepite fino al 12.01.2014 per il c.d. "principio di cassa allargato", quindi tali somme concorrono a determinare l'importo della retribuzione di produttività ai fini della verifica della soglia di € 2.500.</td></tr>
</table>

[1] Art. 51, comma 1, TUIR.

	E' da tener presente, inoltre, che **il limite di € 2.500 è al lordo della ritenuta fiscale del 10% applicata dal sostituto d'imposta, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie.** Di conseguenza, il sostituto d'imposta deve applicare la ritenuta del 10% a titolo di imposta sostitutiva sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Dato che il D.p.c.m. di attuazione, nell'individuare l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva, fa riferimento esclusivamente alle sole "somme erogate", devono essere **esclusi dall'agevolazione.** Non concorrono, invece, a formare la base imponibile di € 2.500 **i compensi in natura** erogati a titolo di retribuzione di produttività e le **retribuzioni di produttività erogate** nel caso di **tassazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle c.d. "retribuzioni convenzionali"** applicabile ex art. 51, comma 8-bis, del TUIR al reddito derivante dall'**attività prestata all'estero**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, da dipendenti che nell'arco di 12 mesi **ivi soggiornano per un periodo superiore a 183 giorni**.
MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA E DEL DIPENDENTE	**L'imposta sostitutiva del 10%** sulla retribuzione di produttività è **applicata dal sostituto d'imposta.** In particolare: ♦ **se** il sostituto d'imposta **è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013** in relazione ad un rapporto di lavoro intercorso **per l'intero anno 2012,** applica la **tassazione sostitutiva in via automatica;** ♦ **se** il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva **non è lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 o l'ha rilasciato per un periodo inferiore all'anno**, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, è necessario che **il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito** di lavoro dipendente conseguito nel **2012**, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di conoscere direttamente se nel 2012 il lavoratore abbia percepito più o meno di 40.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. **Analoga comunicazione** deve essere fatta dal lavoratore che **nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.** **In ogni caso**, il **dipendente** è tenuto a **comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo** nelle ipotesi in cui: ♦ **nel corso del 2012**, oltre al rapporto di lavoro con il sostituto d'imposta che eroga i compensi assoggettabili ad imposta sostitutiva, abbia intrattenuto **un altro rapporto di lavoro dipendente, superando il limite di € 40.000** di reddito da

	lavoro dipendente; ♦ **nel corso del 2013** abbia intrattenuto **altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate ad imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di euro 2.500** prestabilito dalla norma. Il sostituto d'imposta deve, poi, **indicare separatamente nel CUD 2014** (redditi 2013) la **parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva** e l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme spettanti al dipendente. Il sostituto deve, **inoltre**, indicare nel CUD **la parte di reddito**, **teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva**, **per la quale l'agevolazione non sia stata applicata** in ragione della rinuncia espressa del contribuente o per altre cause. **Il sostituto d'imposta può compensare l'imposta sostitutiva con altre ritenute** dovute nello stesso periodo d'imposta[2]. **L'imposta sostitutiva versata in eccedenza, non recuperata** mediante compensazione **e risultante** dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (**mod. 770/2014**), può essere **chiesta a rimborso o riportata negli anni successivi e utilizzata in compensazione**[3]. **Se il sostituto d'imposta non ha trattenuto l'imposta sostitutiva**, il **dipendente può** sempre **farla valere** in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi (**modello 730/2014**), sempreché ne ricorrano i presupposti, e **può essere oggetto di compensazione**.
RINUNCIA DEL LAVORATORE ALLA TASSAZIONE SOSTITUTIVA	**Il lavoratore può decidere di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva**, facendone **richiesta per iscritto** al proprio datore di lavoro, **qualora l'imposta sostitutiva risulti essere meno conveniente di quella ordinaria** (è il caso, ad esempio, in cui siano presenti oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di tassazione sostitutiva). L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49/E/2008, ha precisato, tuttavia, che **nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta riscontri** che l'applicazione dell'imposta sostitutiva risulti **meno favorevole** per il lavoratore dipendente, pur in assenza di una sua espressa rinuncia, **il sostituto d'imposta stesso può applicare in modo autonomo la tassazione ordinaria**, portando ciò a conoscenza del dipendente.
DEPOSITO DEI CONTRATTI PRESSO LA DTL	In base alle nuove disposizioni (in particolare, all'art. 3 del D.p.c.m.), i **datori di lavoro** devono **depositare i contratti presso la Direzione del Lavoro (DTL) territorialmente competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione**, insieme all'**autodichiarazione di conformità** dell'accordo depositato alle disposizioni del D.p.c.m.

[2] Ai sensi del D.P.R. n. 445/1997.

[3] Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Ciò consentirà al Ministero del Lavoro la raccolta ed il monitoraggio dei contratti depositati e al Governo di avere un confronto con le parti sociali entro il 30.11.2013 per valutare l'applicazione dei contratti e l'effettività idoneità delle disposizioni del D.p.c.m., anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia. Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 15/2013, ha precisato che, per i contratti già sottoscritti alla data del 13.04.2013 (15° giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 29.03.2013 del D.p.c.m.), la data entro la quale depositare i contratti e l'autodichiarazione è il 13.05.2013 (30° giorno successivo al 13.04.2013).</td></tr>
<tr><td rowspan="6">IL REGIME DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA</td><td colspan="2">Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso, l'art. 1, comma 4, del decreto in esame richiama il comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 93/2008, secondo cui "si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette". Pertanto, in caso di applicazione errata dell'imposta sostitutiva in luogo dell'Irpef, le sanzioni saranno pari al 30% per l'omesso versamento e al 20% per l'omessa ritenuta (artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 471/1997). Con particolare riferimento al versamento dell'imposta sostitutiva tramite modello F24, secondo le modalità previste dall'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle Entrate conferma i codici tributo già istituiti in passato (Risoluzione n. 287/E del 08.07.2008):</td></tr>
<tr><td>1053</td><td>"Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93"</td></tr>
<tr><td>1604</td><td>"Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93"</td></tr>
<tr><td>1904</td><td>"Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93"</td></tr>
<tr><td>1905</td><td>"Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali ecomunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93"</td></tr>
<tr><td>1305</td><td>"Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93"</td></tr>
</table>

OGGETTO: TARES, I CHIARIMENTI DAL MEF DOPO IL DECRETO SBLOCCA DEBITI

Dal 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che nell'ottica della semplificazione sostituisce i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani TIA1, TIA2 e TARSU.

La nuova imposta, prevista inizialmente con lo schema del d.lgs. correttivo del federalismo fiscale, di fatto introdotta con il Decreto salva Italia (art. 14 del D.l. 201/2011) **è già stata modificata tre volte**:

- prima con la **Finanziaria 2013** (L. 228/2012),
- poi con la conversione in legge del **D.l. 1/2013** che ha posticipato il primo versamento a luglio, anziché ad aprile;
- di recente con il **decreto sblocca debiti** che ha introdotto una disciplina transitoria per l'avvio della Tares nel 2013, in deroga a quanto disposto dall'art. 14, DL n. 201/2011.

Proprio in merito alle recenti novità del decreto sblocca debiti, il Mef ha pubblicato la Circolare n. 1/Df dove fornisce una serie di risposte sulla corretta applicazione delle regole transitorie per il 2013 relative alla Tares.

LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA TARES PER IL 2013	
TARES: AI COMUNI LIBERTÀ DI SCEGLIERE NUMERO E SCADENZA DELLE RATE (Art. 10 comma 2 lett. a) del D.l. 35/2013)	A regime la Tares va versata in quattro rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Per il 2013 è stato previsto un regime transitorio, per cui la prima rata è stata posticipata dalla legge di stabilità ad aprile, e poi a luglio dal D.l. 1/2013. Infine il decreto sblocca debiti, come chiarisce la circolare 1/DF/2013, ha previsto la **possibilità per il Comune di stabilire in autonomia il calendario dei pagamenti e il numero di rate** di versamento, con l'unico **vincolo di pubblicare la delibera** (di competenza del consiglio comunale) di modifica delle scadenze e del numero delle rate, **anche sul relativo sito Internet, almeno 30 giorni prima** della data decisa per il versamento. Di fatto, quindi, il versamento della prima rata (per ora fissata a luglio dal d.l. 1/2013) potrebbe essere anticipato, e quella relativo all'ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. In ogni caso, se il comune non interviene con apposita delibera, sono confermate le scadenze di luglio (per la prima rata) e ottobre (ultima rata).

TARES: MODALITÀ DI PAGAMENTO (Art. 10 comma 2 lett. b) del D.l. 35/2013)	Sempre **per il 2013,** è stato previsto che **per il versamento delle prime due rate** (ad eccezione dell'ultima) **il Comune può inviare al contribuenti i modelli precompilati** già predisposi ai fini della TARSU/TIA1/ TIA2, **ovvero indicare altre modalità di pagamento già in uso**. Quanto versato sarà scomputato ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta per il 2013. In altre parole il comune può far pagare le prime rate: ♦ **sulla base degli importi relativi all'anno 2012 stabiliti per la Tarsu, Tia1, Tia2**, e utilizzare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per tali tributi (oppure le altre modalità di pagamento di tali tributi già in uso nel 2012). Gli importi saranno poi considerati ai fini del calcolo dell'ultima rata dovuta a saldo della Tares; ♦ **i suddetti modelli di pagamento potranno anche contenere i nuovi importi stabiliti per la Tares** nel caso in cui il comune avesse già disciplinato il nuovo tributo; ♦ **utilizzando il modello F24 e il bollettino di conto corrente postale in via di approvazione**, predisposti per il pagamento della Tares, qualora disponibili in tempo utile per il versamento. **L'ultima rata della Tares** (o la seconda rata se il comune ha deciso che il pagamento avvenga solo in due rate) **dovrà essere** necessariamente **determinata sulla base dei nuovi importi deliberati dal comune**, **dovrà essere versata** con il mod. F24 o il bollettino di conto corrente postale previsto per la Tares, in corso di predisposizione. Fino quando i nuovi strumenti di pagamento della Tares non saranno disponibili, non è possibile l'apertura di un conto corrente postale intestato alla Tares o la modifica dell'intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel 2012.
MAGGIORAZIONE: UNICA SOLUZIONE CON ULTIMA RATA (Art. 10 comma 1 lett. c) del D.l. 35/2013)	**Per quanto riguarda la maggiorazione di 0,30 € per metro quadrato**, inizialmente destinata a copertura dei servizi indivisibili, per il 2013 è interamente riservata allo Stato, ed **è versata in un'unica soluzione insieme all'ultima rata della Tares** con il mod. F24, o con l'apposito bollettino di c/c/p. Visto che i comuni hanno la possibilità di modificare le scadenze di pagamento, anche il versamento della maggiorazione **potrà essere anticipato o posticipato rispetto al mese di ottobre**. **I Comuni**, diversamente da quanto previsto dal DL n. 201/2011, per il 2013 **non potranno aumentare la maggiorazione fino a € 0,40 al mq**, mentre restano applicabili le agevolazioni di cui ai commi 15-20 dell'art. 14 del D.l. 201/2011.

<table>
<tr><td>TARES: RISCOSSIONE AI VECCHI GESTORI DEL SERVIZIO DI RIFIUTI

(Art. 10 comma 2 lett. g) del D.l. 35/2013)</td><td>Il decreto sblocca debiti ha stabilito che per la riscossione della Tares, i Comuni potranno continuare ad avvalersi dei soggetti che svolgevano il servizio di gestione dei rifiuti.
In base dunque alla modifica introdotta dal decreto sblocca debiti, per l'anno 2013, se deliberato dal comune, il gettito della Tares potrà essere attribuito direttamente al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, mentre il gettito della maggiorazione resta riservato allo Stato.</td></tr>
<tr><td>AREE ESCLUSE DA TARES
(Art. 10 comma 3 del D.l. 35/2013 che riscrive il comma 4 dell'art. 14 del d.l. 201/2011)</td><td>
Si ricorda che la TARES va versata da coloro che:
♦ possiedono;
♦ occupano;
♦ o detengono;
a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti “suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Prima del decreto 35/2013 si ritenevano escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c.[4] non detenute o occupate in via esclusiva.
Con il decreto sblocca debiti è stato riscritto il comma 4 dell'art. 14 del D.l. 201/2011, e le aree escluse da TARES sono ora rappresentate dalle:
♦ aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni);
♦ aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c., non detenute o occupate in via esclusiva.
Rimangono invece soggette all’imposta le aree scoperte operative.
La norma, così come da ultimo modificata, ripropone le disposizioni della vecchia Tarsu, e pertanto:
<table>
<tr><th>SONO ASSOGGETTATE ALLA TARES</th><th>NON SONO SOGGETTE ALLA TARES</th></tr>
<tr><td>Le superfici scoperte operative</td><td>Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni,</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

[4] Il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune.
Le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini.

		le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma,
		le aree adibite a verde.